

Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento che stabilisce che possono effettuare le verifiche periodiche sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformità di cui agli allegati VI o X;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare l'attività e, al contempo, di adeguarsi alle prescrizioni della Convenzione ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento richiesto;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto articolo 9, comma 2) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo sopra richiamato è autorizzato al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione

CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 giugno 2012 ed esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale.

3. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio nazionale per gli allegati VI o X determina provvedimento di revoca da parte di questa Amministrazione.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

12A00181

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2011.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla «Banca Monte Parma S.p.A.», in Parma.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Monte Parma S.p.a., con sede legale in Parma, e con capitale sociale di € 100,8 mln al 31 dicembre 2010;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Banca Monte Parma S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: SACCOMANNI

12A00195

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Presa d'atto del programma attuativo regionale (PAR) della regione Molise - Fas 2007 - 2013 (Delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011). (Deliberazione n. 63/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifica-



zione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto inoltre l'art. 6-*quinquies* della medesima legge n. 133/2008 il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto in particolare il comma 3 del citato art. 6-*quinquies* che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale (QSN) e in particolare l'art. 18 concernente, fra l'altro, il Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies*;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed in particolare l'art. 4 dello stesso decreto legislativo, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui al richiamato art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 con il quale, in attuazione del richiamato art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 122/2010 è stato conferito al Ministro per i rapporti con le Regioni l'incarico in materia di coesione territoriale;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G.U. n. 123/2008), recante «Attuazione del qua-

dro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ripartisce le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63,273 miliardi di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento e che prevede altresì la presa d'atto, da parte di questo Comitato, dei Programmi attuativi regionali (PAR);

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (G.U. n. 50/2009) con la quale, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, viene fra l'altro aggiornata in 52.768 milioni di euro la dotazione del FAS per il periodo 2007-2013;

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (G.U. n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

Considerato, inoltre, che con la citata delibera n. 1/2009 vengono introdotte anche alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla delibera di questo Comitato n. 166/2007 e viene, fra l'altro, prevista al punto 2.11 la presa d'atto da parte del CIPE dei Programmi attuativi di interesse regionale FAS, ai fini degli adempimenti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-*quinquies* della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il Piano nazionale per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2010;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U. n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» alla quale afferisce il FAS, disposta dall'art. 2 della citata legge n. 122/2010, si è, tra l'altro, provveduto a rideterminare il valore dei Programmi attuativi regionali (PAR) - FAS, come da tabella allegata alla delibera stessa;

Visto in particolare il punto 10 della citata delibera n. 1/2011 che, con riferimento alla programmazione delle risorse regionali FAS 2007-2013, prevede in primo luogo che i PAR relativi alle Regioni del Mezzogiorno siano resi coerenti con le priorità strategiche e con le specifiche indicazioni progettuali del Piano nazionale per il Sud individuando al contempo gli interventi strategici e considerato altresì che il detto punto 10 prevede che i medesimi PAR siano successivamente sottoposti all'esame di questo Comitato;

Vista la odierna delibera di questo Comitato, concernente l'individuazione e l'assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale e di rilevanza strategica interregionale e regionale per l'attuazione del citato Pia-



no nazionale per il Sud, che interessa anche la Regione Molise;

Vista la proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale n. 2642 del 27 luglio 2011, con la quale viene sottoposto all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, il PAR della Regione Molise per un valore complessivo di 407,084 milioni di euro a carico delle risorse FAS 2007-2013;

Considerato che nel Programma presentato il rapporto tra i progetti strategici individuati e l'ammontare complessivo di risorse FAS 2007-2013 assegnate al medesimo Programma con la citata delibera n. 1/2011 è pari a circa il 94% (382,884 milioni di euro su 407,084 milioni di euro), di cui circa il 30% destinate ad infrastrutture strategiche in aderenza al principio della concentrazione strategica di cui al citato art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008;

Ritenuto, al fine di consentirne il sollecito avvio, di dover prendere atto del predetto Programma attuativo della Regione Molise con alcune osservazioni di cui il Ministero proponente dovrà tenere conto ai fini dei successivi adempimenti di propria competenza;

Prende atto

ai sensi delle delibere di questo Comitato richiamate in premessa, del Programma attuativo regionale (PAR) della Regione Molise 2007-2013, presentato dal Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, finanziato a valere sul FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011), per un valore complessivo di 407,084 milioni di euro come da assegnazione di cui alla tabella allegata alla delibera n. 1/2011.

Formula

le seguenti osservazioni di cui l'Amministrazione centrale proponente dovrà tenere conto ai fini dei successivi adempimenti di competenza di cui alle citate delibere n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011:

a) Raccordo strategico interno.

La valutazione ex ante (VEA, allegato 5 della delibera n. 166/2007) andrà approfondita con riferimento ai «Progetti strategici», i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere verificati in coerenza, tra l'altro, con gli indirizzi di cui al punto 3 della delibera di questo Comitato n. 1/2011, evidenziando la capacità di conseguire «i cambiamenti strutturali voluti e attesi», così come enunciati nel QSN (richiamata delibera n. 166/2007).

Va inoltre verificato, sempre con riferimento ai predetti «Progetti strategici», il necessario rispetto del requisito finanziario minimo richiesto, pari a 25 milioni di euro.

b) Governance e assistenza tecnica.

Si rende necessaria una più completa articolazione delle funzioni di controllo amministrativo mediante la previsione di un'Autorità di audit, con il compito di verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma, anche con riferimento all'ammissibilità delle spese.

La modalità prevalente di attuazione delle linee di intervento e dei Progetti strategici in particolare dovrà esse-

re quella degli Accordi di Programma quadro e dei Contratti istituzionali di sviluppo.

Stabilisce

che non costituiscono oggetto della presente presa d'atto i riferimenti a linee di azione o ad interventi relativi a finanziamenti non riconducibili alle assegnazioni disposte con la richiamata delibera n. 1/2011, quali le risorse relative al ciclo di programmazione 2000-2006, oggetto della ricognizione in atto ai sensi della delibera di questo Comitato n. 79 del 29 luglio 2010 (G.U. n. 277/2010).

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12
Economia e finanze, foglio n. 237*

12A00210

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Presa d'atto relativa all'anticipazione di risorse, a valere sul programma attuativo Fas della regione Abruzzo, per la realizzazione dell'evento "Mondiali di sci juniores 2012". (Deliberazione n. 64/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo svilup-

